

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 274/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma del 17 maggio 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. BASSOTTO SCALIGERA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. ALL BLACKS SAN MICHELE/BASSOTTO SCALIGERA CALCIO DEL 10.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 77 del 17.4.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Bassotto Scaligera Calcio di Verona. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. SAVIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. MACERATA SANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA SAVIGNANESE/ROMAGNA DEL 28.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 41 del 17.4.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Savignanese di Savignano sul Rubicone (Forlì). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. NARDÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANTICO ALESSIO SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/SANT'ANTONIO ABATE DEL 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 147 del 6.5.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Nardò Calcio di Nardò (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.C.D. TORCONCA CATTOLICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCONCA/MELDOLA DEL 23.12.2012 (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 241/CGF del 12.4.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall’A.C.D. Torconca Cattolica di Cattolica di (Rimini). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 17 maggio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete